



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA COPERTURA DI SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E SEMINARI DI RILEVANTE INTERESSE DELL'ATENEIO

EMANATO CON D.R. N. 434 DEL 22 NOVEMBRE 2016
IN VIGORE DAL 7 DICEMBRE 2016
MODIFICATO CON D.R. N. 544 DEL 6 NOVEMBRE 2019

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'assegnazione dei contributi - a valere sul bilancio dell'Ateneo - per l'organizzazione di convegni, congressi, simposi, seminari e altre manifestazioni di rilevante interesse scientifico, culturale e sociale, allo scopo di favorire il pieno sviluppo della cultura e della ricerca scientifica di interesse generale dell'Ateneo e di potenziare le attività di public engagement.

Articolo 2

Soggetti legittimati

Le richieste di contributo di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere presentate dai seguenti soggetti:

1. organi dell'Ateneo;
2. Strutture primarie e Centri gestionali dell'Ateneo, a nome dei propri responsabili;
3. professori o ricercatori in servizio presso l'Ateneo, promotori e/o responsabili dell'iniziativa, previo parere favorevole delle Strutture primarie di afferenza, e/o costituiti in appositi Comitati organizzatori.

Le iniziative di Ateneo di diretta programmazione del Rettore, rientranti nelle tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento, sono oggetto di autonoma pianificazione da parte dei competenti uffici del Rettorato e sono finanziate con fondi previsti in un apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo.

Articolo 3

Tipologia e qualificazione delle iniziative

Le iniziative per le quali è possibile presentare richiesta di contributo devono essere di rilevante interesse dell'Ateneo, rientrare nella strategia di Public Engagement dell'Ateneo e ricoprire un ruolo strategico nella promozione della ricerca scientifica e delle politiche dell'Ateneo stesso. Sono escluse dall'assegnazione dei contributi le iniziative che prevedano il pagamento di una quota di iscrizione e che non prevedano alcuna specifica attività di divulgazione scientifica.



Articolo 4

Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'iniziativa, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) dettagliata descrizione della stessa dalla quale si evinca il prevalente interesse dell'Ateneo;
- b) programma completo dell'iniziativa, se già disponibile, ovvero programma di massima con indicazione della sede, data e durata;
- c) previsione di spesa, con quantificazione del contributo richiesto;
- d) per le richieste avanzate dai soggetti di cui ai punti nn. 2 e 3 del precedente art. 2, indicazione del cofinanziamento, obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo, deliberato dalla Struttura primaria proponente o alla quale afferisce il proponente l'iniziativa, risultante da apposita delibera da allegare;
- e) indicazione della Struttura o del Comitato organizzatore che curerà la gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa;
- f) dichiarazione che l'iniziativa proposta non prevede una quota di iscrizione.

La mancata, ovvero l'incompleta trasmissione della predetta documentazione costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di concessione del contributo, che verrà, pertanto, rimessa al proponente per le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5

Termine di presentazione delle domande

Le richieste devono essere presentate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, secondo le scadenze di seguito specificate:

- entro il 15 ottobre dell'anno precedente, per le iniziative che ricadono nel I quadrimestre dell'anno successivo (dal 1° gennaio al 30 aprile);
- entro il 15 febbraio, per le iniziative che ricadono nel II quadrimestre dell'anno (dal 1° maggio al 31 agosto);
- entro il 15 giugno, per le iniziative che ricadono nel III quadrimestre dell'anno (dal 1° settembre al 31 dicembre).

Articolo 6

Esame delle istanze

L'esame delle istanze è demandato ad una Commissione istruttoria designata dal Consiglio di amministrazione che provvede, contestualmente, all'individuazione del componente cui affidare le funzioni di Presidente. La Commissione, nominata con decreto rettorale, deve essere composta da almeno n. 3 (tre) componenti designati dal Consiglio di amministrazione. Il mandato della Commissione è pari alla durata del mandato del Consiglio di amministrazione che l'ha designata.



Articolo 7 **Lavori della Commissione**

La Commissione, previo esame formale da parte dell'ufficio competente, esamina le istanze pervenute, valutando, in particolare, la tipologia e la qualificazione delle iniziative con riferimento a quanto richiesto al precedente art. 3.

La Commissione formula al Consiglio di amministrazione una proposta di assegnazione dei contributi entro le seguenti date:

- 15 novembre, per le iniziative da svolgersi nel I quadrimestre successivo;
- 15 marzo, per le iniziative da svolgersi nel II quadrimestre;
- 15 luglio, per le iniziative da svolgersi nel III quadrimestre.

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'assegnazione dei contributi nella prima seduta utile.

Nel caso di iniziative rispondenti alla tipologia e alla qualificazione di cui al precedente art. 3, non programmate secondo tempistiche compatibili con quanto presupposto agli artt. 5 e 7, anche in assenza della suddetta proposta della commissione istruttoria, il Consiglio di amministrazione, ricorrendo a motivi di urgenza e/o di opportunità, potrà comunque disporre l'assegnazione di contributi ad hoc.

Articolo 8 **Rendiconto delle spese**

Entro 45 (quarantacinque) giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, il soggetto proponente dovrà presentare una breve relazione sull'attività svolta, unitamente ad un rendiconto delle spese sostenute con il contributo ottenuto.

La mancata presentazione del rendiconto comporterà la restituzione dell'intero contributo.

Articolo 9 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo; dalla medesima data viene abrogato il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 402 del 12 agosto 2008.